



COMUNE DI MOMPANTERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2017 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. FAVRO PIERA - Sindaco | Sì |
| 2. LESCHIERA SIMONE - Consigliere | Sì |
| 3. BRAIDA BRUNO PIERA - Consigliere | Sì |
| 4. GASTALDO DAVIDE - Consigliere | Sì |
| 5. MUSCATELLO GIANLUCA - Consigliere | Sì |
| 6. CHIOLERO LINO - Consigliere | Sì |
| 7. PICATTO MARCO GIUSEPPE - Consigliere | Sì |
| 8. PESANDO MARIA LAURA - Consigliere | Sì |
| 9. FRIJIO ADRIANA - Consigliere | Sì |
| 10. TROTTA NICOLA - Consigliere | Sì |
| 11. BERNARD VALERIO - Consigliere | Giust. |
| Totale Presenti: | 10 |
| Totale Assenti: | 1 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra **Dr.ssa Marcella Di Mauro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

Rilevato che il Comune di Mompantero con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune ateso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: *“ il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste*

dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorre, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio Contabilità, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Mompantero ha le seguenti partecipazioni in società:

quote di partecipazione diretta detenute dal Comune

1-Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 0,59 %,

2-Società **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT-** con una quota del 0,00002%; società controllata dal Comune e "in house"

3-Società **Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi SRL** con una quota dello 0,85%, società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune

DATO ATTO che le società Aysel SPA e Smat SpA sono società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

ATTESO che per quanto riguarda la partecipazione nella società a responsabilità limitata , con capitale pubblico/privato, denominata " Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi SRL", deliberata dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 8/4/2002, si ritiene necessario il suo mantenimento in quanto persegue l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013;

quote di partecipazione indiretta

Detenute dalla ACSEL S.p.A.

Acsel Energia SRL, 100%

Detenute dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

soc controllate da Smat :

| | |
|------------------------|--------|
| Risorse Idriche S.p.A. | 91,62% |
| AIDA Ambiente S.r.l. | 51,00% |
| SCA S.r.l.* | == |

* (la soc era controllata da Smat al 100,00% ma la stessa è stata liquidata e cancellata dal registro imprese il 28/12/2016)

società partecipate da Smat:

| | |
|------------------------------------------|--------|
| SAP S.p.A | 44,92% |
| S.I.I. S.p.A. | 19,99% |
| Nord Ovest Servizi S.p.A. | 10,00% |
| Mondo Acqua S.p.A. | 4,92% |
| Environment Park S.p.A. | 3,38% |
| Water Alliance Acque del Piemonte Torino | 8,33% |

Che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

| | | |
|---------------------------|----------|---|
| ACSEL ENERGIA SRL, | 0,59 | % |
| RISORSE IDRICHE S.P.A. | 0,00002% | |
| AIDA AMBIENTE S.R.L. | 0,00001% | |
| SAP S.P.A | 0,00001% | |
| S.I.I. S.P.A. | 0,00000% | |
| NORD OVEST SERVIZI S.P.A. | 0,00000% | |
| MONDO ACQUA S.P.A. | 0,00000% | |
| ENVIRONMENT PARK S.P.A. | 0,00000% | |
| Water Alliance (APT) | 0,00000% | |

Atteso che in base alla ricognizione straordinaria effettuata con delib. CC 14/2017, è emerso che la Società Acsel Energie SRL partecipata al 100% dalla controllata Acsel SPA:

- È società priva di dipendenti e con n. 2 amministratori, numero pertanto superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co 2 lettera b)
- E' società con un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies)

Dato atto che con la citata deliberazione CC n. 14/2017 questo Consiglio, valutata la sussistenza delle motivazioni per proporre azioni di razionalizzazione, disponeva di

richiedere ad Aysel di procedere nei confronti della Società Aysel Energie Srl ad una operazione di razionalizzazione attraverso una operazione di fusione per incorporazione all'interno della Società controllante Aysel SPA, per le seguenti considerazioni:

- Si realizzerebbero sinergie fra le strutture facenti capo alle due società tali da consentire una riduzione dei costi di gestione e un più efficiente raggiungimento degli obiettivi istituzionali, considerato che la Aysel Energie produce energia da fonti rinnovabili e che la società Aysel controllante ha realizzato gli impianti fotovoltaici costruiti su immobili di proprietà dei Comuni;

Rilevato che questo Comune, unitamente ad altri, ha richiesto alla Aysel di dare avvio a tale operazione di fusione per incorporazione;

Vista, a tal proposito, la nota Aysel datata 12.11.2018 ,prot. 6898, con cui si comunica che in data 22.11.2018 il CdA procederà, tra l'altro, alla approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aysel Energia srl e alla convocazione della Assemblea dei soci per l'approvazione dello statuto, al fine di far sì che la fusione abbia effetto dal 2019;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con delib di G.C. n. 14 del 30.03.2015 recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 30.07.2015 e i risultati ottenuti approvati con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24.03.2016, recepita con delib. di C.C. n.4 del 11.04.2016;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Relaziona il Segretario d.ssa DI MAURO Marcella

Consigliere Frijio : dichiarazione di voto: Il gruppo di opposizione si astiene sulla votazione del presente atto per "protesta contro la burocrazia"

Il Sindaco con funzioni di Presidente, indice la votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n. 10

Astenuti: n. 2 (Frijio, Trotta)

Votanti: n. 8

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 0

Constatato l'esito della votazione il C.C.

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 di tutte le società in cui il Comune di Mompantero detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette , trattandosi di società che svolgono funzioni di interesse generale come meglio illustrate nell'allegato;
3. Di prendere atto che per quanto riguarda la soc. indiretta Aysel Energia srl , partecipata al 100% da Aysel spa, la stessa verrà fusa per incorporazione all'interno della soc controllante Aysel SPA con effetto dall'esercizio 2019;
3. Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' ALBO PRETORIO del comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/12/2018
Mompantero, 03/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/12/2018;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2000 n.3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mompantero, 03/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Marcella Di Mauro
